



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice MUNERATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2013**

Agevolazioni fiscali e contributive per favorire l’occupazione delle madri lavoratrici e la ricollocazione dei lavoratori di età superiore a quaranta o cinquanta anni

ONOREVOLI SENATORI. – Secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ad agosto 2011 il numero dei disoccupati in Italia è stato pari a 1.965.000, con un tasso di disoccupazione attestato si al 7,90 per cento.

Nel mese di agosto l'occupazione maschile ha segnalato variazioni positive sia in termini congiunturali (0,2 per cento), sia rispetto ai dodici mesi precedenti (0,9 per cento), mentre l'occupazione femminile è rimasta stabile rispetto al mese precedente e in aumento dello 0,8 per cento su base annua; parimenti, il tasso di occupazione maschile (67,7 per cento) è cresciuto di 0,1 punti percentuali in termini congiunturali e di 0,5 punti rispetto ad agosto 2010, mentre quello femminile (46,4 per cento) è rimasto stabile rispetto a luglio 2011 e ha registrato un aumento di 0,2 punti percentuali in termini tendenziali. Il che conferma la necessità di intervenire non solo per rilanciare l'occupazione in generale, ma soprattutto per innalzare il tasso di partecipazione femminile al lavoro. Che l'Italia abbia un tasso di attività delle donne tra i più bassi di Europa purtroppo è cosa nota. Il tasso di occupazione delle donne tra i 25 e i 54 anni di età senza figli in Italia, secondo i dati dell'Eurostat, è pari al 63,9 per cento contro il 75,8 per cento della media dell'Unione europea. Siamo dietro a Malta, con un tasso del 56,6 per cento e ben lontano dagli altri Paesi dell'area euro, come la Germania, che ha un tasso dell'81,8 per cento e la Francia, che ha un tasso del 78,7 per cento.

Ancor peggio nel caso di donne con figli: in presenza di un figlio l'Italia è sempre penultima, dopo Malta, con un tasso di occupazione pari al 59 per cento contro la media

europea del 71,3 per cento; quando i figli diventano due la percentuale delle donne con un lavoro cala al 54,1 per cento, contro una media europea del 69,2 per cento, mentre nel caso di tre o più figli precipita al 41,3 per cento. L'articolo 1 della presente iniziativa legislativa intende, pertanto, favorire l'ingresso ovvero il reingresso nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri, prevedendo agevolazioni fiscali sui contratti di lavoro a tempo parziale. A tal fine il comma 1 contempla una riduzione del costo del lavoro rapportata al numero dei figli, mentre il comma 2 una riduzione delle aliquote dell'imposta sul reddito (IRPEF) sempre in relazione al numero dei figli.

L'articolo 2 intende, invece, incentivare la stipula di contratti di lavoro per assistenza domiciliare e per collaborazione domestica. Alla figura più colpita, cioè appunto la donna lavoratrice madre inoccupata o disoccupata a seguito della maternità, vogliamo offrire una «corsia preferenziale» nella stipula di contratti di lavoro per colf o per badanti contemplando, in capo ai datori di lavoro, una maggiore detrazione o deduzione ai fini fiscali rispetto a quella prevista dalla legislazione vigente e, al contempo, in capo alle lavoratrici, una riduzione delle aliquote dell'IRPEF sul reddito da lavoro percepito proporzionata al numero dei figli.

Con l'articolo 3 si vuole, invece, intervenire in favore dei soggetti cosiddetti «a rischio di esclusione sociale», perché in età matura e perché esclusi dal mondo del lavoro. Oggi, infatti, l'ultraquarantenne disoccupato di lunga durata ha grosse difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro, ancor più se si tratta di una donna. Il fenomeno della disoccupazione, già di per sé

grave, nel caso degli *over 40* o *50* assume contorni ancora più drammatici se pensiamo che gran parte di queste persone ha oramai una famiglia e dei costi sociali (mutuo, affitto, asili eccetera) a cui fare fronte. Nell'immaginario collettivo si pensa al disoccupato *over 40* o *50* come a un grande *manager* liquidato con una lauta buonuscita, il che poteva - forse - valere anni orsono,

ma oggi la crisi economica di portata globale, che ha come conseguenza la chiusura o il fallimento di molte aziende, pone nella condizione di disoccupato *over 40* o *50 manager* e impiegati, laureati e diplomati, benestanti e nullatenenti. Per incentivare, pertanto, la loro ricollocazione lavorativa, l'articolo 3 contempla un credito d'imposta pari al 25 per cento dei redditi da lavoro.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Norme per favorire il lavoro  
a tempo parziale)*

1. Al fine di incentivare l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri, sui contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2013, è riconosciuta una riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a condizione che i contratti stessi siano stipulati con donne inoccupate ovvero disoccupate e con uno o più figli minori, pari a:

- a) 5 punti percentuali, in presenza di un figlio;
- b) 10 punti percentuali, in presenza di due figli;
- c) 15 punti percentuali, in presenza di tre figli;
- d) 20 punti percentuali, in presenza di almeno quattro figli.

2. I redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1, dalla data della stipula e fino al 31 dicembre 2013, sono soggetti ad aliquote dell'imposta sul reddito (IRPEF) ordinarie ridotte:

- a) di 5 punti percentuali, in presenza di un figlio;
- b) di 10 punti percentuali, in presenza di due figli;
- c) di 15 punti percentuali, in presenza di tre figli;

d) di 20 punti percentuali, in presenza di almeno quattro figli.

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti delle lavoratrici che, al termine del periodo di congedo di maternità, intendono trasformare il proprio rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale, ovvero, alternativamente, nei confronti del lavoratore che ha usufruito del congedo di paternità.

#### Art. 2.

*(Incentivi alla stipula di contratti di lavoro per assistenza domiciliare e per collaborazione domestica)*

1. Al fine di incentivare la ricollocazione dei lavoratori aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge, in via sperimentale per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo stabilito dal comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili è elevato a 5.000 euro e l'importo stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per oneri, è elevato a 3.000 euro.

2. Ai redditi da lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, in via sperimentale per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le aliquote dell'IRPEF stabilite dal comma 1 dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotte:

a) di 5 punti percentuali, in presenza di un figlio;

b) di 10 punti percentuali, in presenza di due figli;

c) di 15 punti percentuali, in presenza di tre figli;

d) di 20 punti percentuali, in presenza di almeno quattro figli.

### Art. 3.

*(Incentivi alla ricollocazione dei lavoratori di età superiore a quaranta o a cinquanta anni)*

1. Ai datori di lavoro che, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori o lavoratrici di età superiore a quaranta anni che si trovano in stato di disoccupazione da almeno dodici mesi ovvero di età superiore a cinquanta anni che si trovano in stato di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi, nonché lavoratori o lavoratrici di età superiore a quaranta anni iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, è concesso, nel periodo d'imposta in corso alla data di avvio del contratto di lavoro e nei due periodi d'imposta successivi, un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte operate.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è pari al 25 per cento dei redditi di lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al medesimo comma 1. Il credito d'imposta che compete ai soli fini del versamento delle imposte di cui al citato comma 1 non è rimborsabile; esso non limita, comunque, il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo.



